

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1952/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1953/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1954/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1955/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi** 8
- Regolamento (CE) n. 1956/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 9
- Regolamento (CE) n. 1957/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 10
- Regolamento (CE) n. 1958/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/717/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 ottobre 2001, che stabilisce l'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna nell'ambito delle gare aperte dal regolamento (CE) n. 1641/2001 [notificata con il numero C(2001) 2780]** 13

Rettifiche

- * **Rettifica della direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 107 del 18.4.2001) 15**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1952/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	113,9
	999	113,9
0707 00 05	052	140,7
	999	140,7
0709 90 70	052	103,1
	999	103,1
0805 30 10	052	73,8
	388	63,5
	512	46,9
	524	51,7
	528	56,4
0806 10 10	999	58,5
	052	77,4
	064	92,8
	400	113,1
	624	111,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	98,7
	060	40,0
	388	75,1
	400	59,7
	512	92,3
	528	49,7
	720	65,8
	800	185,5
	804	77,6
	999	80,7
0808 20 50	052	106,5
	999	106,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1953/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2001****relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, così come agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, il prezzo di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli orga-

nismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in tre partite numerate 6/2001 CE, 7/2001 CE e 8/2001 CE, di un quantitativo di 50 000 ettolitri ciascuna, a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato del presente regolamento. Le partite sono attribuite a tre aziende riconosciute menzionate, all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione delle Comunità europee, Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4, Rue de la Loi/Wetstraat 200 B 1049 Bruxelles fax (32-2) 295 92 52, telex 22037 AGREC B, 22070 AGREC B (caratteri greci), indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int.

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 22,98 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 17.8.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatrici costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di

alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

- avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,
- procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO
NELLA COMUNITÀ EUROPEA

N. 6/2001 CE, N. 7/2001 CE e N. 8/2001 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000
SPAGNA Partita n. 6/2001 CE	Tarancón	B-5	24 721	35 + 36	Grezzo	Ecocarburantes Españoles SA
	Tomelloso	1	25 279	27 + 28	Grezzo	
	Totale			50 000,00		
ITALIA Partita n. 7/2001 CE	Bertolino — Partinico (PA)		12 000	35 + 27	Grezzo	Sekab (Svensk Etanol kemi AB)
	Enodistil — Alcamo (TP)		3 000	35 + 27	Grezzo	
	Gedis — Marsala (TP)		3 000	35 + 27	Grezzo	
	Caviro — Faenza (RA)		24 000	35 + 27	Grezzo	
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		8 000	35 + 27	Grezzo	
	Totale			50 000,00		
ITALIA Partita n. 8/2001 CE	Bonollo — Paduni-Anagni (FR)		16 000	35 + 27	Grezzo	Primalco Oy
	Caviro — Carapelle (FG)		6 500	35 + 27	Grezzo	
	D'Auria — Ortona (CH)		7 650	35 + 36 + 27	Grezzo	
	Balice — Valenzano (BA)		11 850	35 + 27	Grezzo	
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		8 000	35 + 27	Grezzo	
	Totale			50 000,00		

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'indirizzo dell'organismo italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2001****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo 6 del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 e approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio ⁽³⁾ prevede che talune richieste per la cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India vengano considerate favorevolmente.
- (2) L'8 agosto 2001, la Repubblica indiana ha presentato una richiesta per effettuare trasferimenti tra diverse categorie di prodotti tessili e dell'abbigliamento.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e all'allegato VIII del medesimo regolamento.

- (4) È opportuno accogliere, pertanto, la richiesta della Repubblica indiana.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'esercizio contingente 2001 trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili originari della Repubblica indiana stabiliti dal memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, in conformità di quanto disposto dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 252 del 20.9.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

ALLEGATO

664 INDIA					Adeguamento				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2001	Nuovo limite	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite
IA	2A	kg	21 372 000	22 868 000	1 000 000	1 000	4,6	Trasferimento dalla categoria 3	23 868 000
IA	3	kg	31 059 000	33 233 130	- 3 500 000	- 3 500	- 11,3	Trasferimento alle categorie 2a, 4, 6	29 733 130
IB	4	pezzi	74 819 000	93 016 330	6 480 000	1 000	8,7	Trasferimento dalla categoria 3	99 496 330
IB	6	pezzi	10 279 000	13 638 530	2 640 000	1 500	25,7	Trasferimento dalla categoria 3	16 278 530

REGOLAMENTO (CE) N. 1955/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 962/2001 ⁽³⁾, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento suindicato.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2879/2000 ha fissato il 30 settembre come data limite per la decisione della Commissione in merito ai programmi presentati e ai relativi organismi di esecuzione.
- (3) Per la prima volta, è stato concesso agli Stati membri un periodo di tempo supplementare per comunicare alla Commissione l'elenco dei programmi di promozione e degli organismi di esecuzione selezionati.
- (4) Tenuto conto delle difficoltà incontrate nell'attuazione del nuovo regime di promozione, i programmi presentati dagli Stati membri sono risultati incompleti e sono

stati necessari sostanziali complementi d'informazione, che sono pervenuti solo di recente alla Commissione.

- (5) Di conseguenza, per poter portare a termine l'esame e la selezione dei programmi, occorre rinviare al 20 novembre, per questo primo anno, la data limite per la decisione della Commissione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2879/2000, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per la prima volta, la Commissione decide entro il 20 novembre 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1956/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2001
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1918/2001 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere

modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1918/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Portogallo, Paesi Bassi, Finlandia, Spagna e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1918/2001 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 43.

REGOLAMENTO (CE) N. 1957/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2001 ⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in

base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 253 del 21.9.2001, pag. 19.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A			Luokka C		
Medlemsstater eller regioner	Kategori A			Kategori C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België		×	×			
Danmark		×	×			
Deutschland		×	×			
France		×	×			×
Ireland						×
Italia			×			
Nederland		×	×			

REGOLAMENTO (CE) N. 1958/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1705/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 5 ottobre 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1705/2001 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 ottobre 2001 e prima del 16 novembre 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 232 del 30.8.2001, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2001

che stabilisce l'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna nell'ambito delle gare aperte dal regolamento (CE) n. 1641/2001

[notificata con il numero C(2001) 2780]

(Il testo inglese è l'unico facente fede)

(2001/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 3446/90, occorre stabilire un importo massimo dell'aiuto per l'ammasso privato in base alle offerte ricevute oppure decidere di non dare seguito alla gara.

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾,

(4) Le offerte ricevute hanno indotto la Commissione a stabilire un importo massimo dell'aiuto. Le offerte che non superano tale importo debbono essere accettate. Gli organismi d'intervento sono autorizzati a concludere contratti per l'ammasso privato.

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità d'applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),

(5) Occorre consentire agli operatori interessati dalla presente decisione di poterne usufruire quanto prima.

considerando quanto segue:

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

(1) Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 ⁽⁶⁾, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e stabilisce in particolare le modalità relative alle gare.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2) Il regolamento (CE) n. 1641/2001 della Commissione ⁽⁷⁾ apre due gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso

Articolo 1

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 3.

L'aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 3446/90 relativo alla seconda procedura di gara aperta dal regolamento (CE) n. 1641/2001 è di 1 190 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 107 del 18 aprile 2001)

A pagina 11, articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

anziché: «b) rifiutano l'omologazione nazionale per i tipi di motori ad accensione spontanea e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea che non sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 88/77/CEE, modificata dalla presente direttiva.»

leggi: «b) rifiutano l'omologazione nazionale per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas che non sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 88/77/CEE, come modificata dalla presente direttiva.»

A pagina 15, nell'allegato, al punto 5:

anziché: «5. Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

“6. SPECIFICHE E PROVE

6.1. **Informazioni generali**

6.1.1. Dispositivo di controllo delle emissioni

[...]”.

leggi: «5. Il punto 6.1 è sostituito dal testo seguente:

“6.1. **Informazioni generali**

6.1.1. Dispositivo di controllo delle emissioni

[...]”.

A pagina 20, punto 11, sezione 1.1.5:

La nota in calce «(8)» è sostituita dalla nota «(1)».
